
Orjan

SENTENZA N. N.45716/04 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE 4a CIVILE GIUDICE UNICO

Dott. Marco MANUNTA ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

DA

c.f. col proc.

dom. avv. F. Oldani, via Carducci 8, Magenta (Milano), per
procura come in atti,

ATTORE

CONTRO

domm. avv.ti P. Trezzi, E. Cipollone e S. Garavaglia, c.so Venezia 35, Milano, per procura come in atti,

CONVENUTA

OGGETTO: comunione.

CONCLUSIONI

Come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

Chi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio la ex moglie chiedendo che, a seguito della separazione giudiziale, pronunciata con sentenza divenuta definitiva solo il 14.8.03, fosse accertato che rientravano nella comunione de residuo i beni, gli utili e gli incrementi dell'azienda di lavanderia, esercitata dalla convenuta a far tempo dal 23.5.87. L'attore, quindi, chiedeva che, previa determinazione del valore venale dell'azienda suddetta, fosse dichiarata la nullità del contratto di leasing, relativo all'immobile ove la convenuta esercitava l'impresa individuale di cui sopra, in quanto stipulato dalla / in violazione del disposto dell'art.184 c.c.; chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta a corrispondergli la metà delle somme di denaro e dei beni mobili costituenti l'azienda; con il favore delle spese. La convenuta si costituiva eccependo che la domanda di attribuzione del 50% dei cespiti dell'attività di lavasecco era già stata proposta dal in altra causa pendente innanzi al Tribunale di Rho; eccepiva, inoltre, la decadenza dell'attore dalla domanda di nullità decorrenza del termine di cui all'art.184 c.c.; nel merito contestava il fondamento delle domande avverse chiedeva il rigetto. In via riconvenzionale la domandava che si accertasse la proprietà indivisa sull'autovettura tg. venduta dal aveva trattenuto l'intero ricavato quale L.3.300.000), con condanna dell'attore a corrisponderle la metà dell'importo; il tutto con rifusione delle spese di giudizio.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art.183 c.p.c. le parti depositvano memorie nei termini successivamente concessi dal G.I..

Con ordinanza riservata del 28.3.06 il G.I. non ammetteva i mezzi di prova dedotti dall'attore e, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza di separazione personale dei coniugi risale al 1998. Detta sentenza, impugnata solo in ordine all'addebito e ad altri punti, deve ritenersi passata in giudicato in ordine alla separazione stessa e, quindi, allo scioglimento della comunione coniugale (art.193 c.c.).

Ai sensi dell'art.184 c.c. l'impugnazione dell'atto compiuto dalla convenuta senza l'assenso del coniuge avrebbe dovuto essere proposta dal entro un anno dallo scioglimento della comunione. La domanda deve, quindi, essere dichiarata inammissibile.

In ordine alle altre domande attoree va rilevato il totale difetto di qualunque prova da parte del ne segue il rigetto.

Va rigettata anche la riconvenzionale relativa all'autovettura proposta dalla posto che il mezzo risulta venduto addirittura nel 1997 e non è stata offerta alcuna prova che il ricavato sia stato trattenuto a beneficio esclusivo dell'attore e/o che faccia tuttora parte della comunione de residuo.

La prevalente soccombenza dell'attore comporta la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

- Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, così decide:
- 1) Rigetta tutte le domande proposte dall'attore.
- 2) Rigetta la riconvenzionale della convenuta.
- 3) Condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di giudizio, liquidate in € 382,00 per esborsi, €

M

1.617,00 per diritti ed € 5.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 12,5% ex art. 14 T.F..

Milano 19.2.08.

